

Legge regionale 20 novembre 2008 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 29/2005)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<2. Nella denuncia di inizio attività devono essere dichiarati la sussistenza per il richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione dell'impresa.>>.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

<<2 bis. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.>>.